



COMUNE DI ORTACESUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

09040 Via Papa Giovanni XXIII n.22 Tel. 070/9804214 – 9804139 Fax 070/9804217

P. I. 01617990922 C.F. 80019670928 C.C.P. 16419095
Pec: protocollo.ortacesus@servizi.postacert.it - E-mail: ortacesus@tiscali.it

Sito istituzionale: www.comune.ortacesus.ca.it



Carta dei Servizi Sociali

e

Diritto allo studio



Sommario

Quali i principi a cui si ispira.....	3
Chi ha diritto ai servizi?	3
DIRITTO ALLO STUDIO	5
CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI.....	5
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	7
BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE	9
BORSE DI STUDIO CON FINANZIAMENTO REGIONALE PER MERITO E REDDITO.....	12
SERVIZIO SOCIALE	14
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. CHE COS'E'	14
<i>INTERVENTI DEDICATI AGLI ANZIANI</i>	16
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI.....	16
<i>INTERVENTI DEDICATI AI DISABILI</i>	17
L. N. 162/1998- FINANZIAMENTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE.....	17
PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA"	19
PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI	21
PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI.....	23
RIMBORSO SPESE VIAGGO PER PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA.....	25
PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E DEI MINORATI PSICHICI: SUSSIDI	27
<i>INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE</i>	29
ASSISTENZA ECONOMICA	29
BONUS FAMIGLIA	30
SUSSIDIO A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTA'.	31
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.....	33
ASSEGNO DI MATERNITA'	35
ASSISTENZA EDUCATIVA.....	37
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	38

Cos'è:

La carta dei servizi costituisce uno strumento che consente di individuare gli obiettivi, i destinatari e le modalità di erogazione dei servizi inerenti il diritto allo studio, i servizi alla persona e alla collettività, di aumentare il tasso di attenzione nei confronti di chi è più bisognoso, nonché di rispondere concretamente alle richieste di tutti coloro che hanno diritto ad usufruire dei servizi. In sintesi, la Carta dei servizi rappresenta un importante strumento di trasparenza ed informazione finalizzato ad orientare gli utenti nelle attività e nei servizi offerti.

Quali i principi a cui si ispira

La Carta dei Servizi si ispira ai dettati di cui alla legge “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” n° 241/1990 e, più in generale, alla legislazione vigente in materia di carte dei servizi, e si impegna a fornire ai propri utenti un servizio di qualità, nel rispetto dei principi fondamentali seguenti:

EGUAGLIANZA: ci si impegna ad erogare i servizi agli utenti nel rispetto dei loro diritti e senza

discriminazioni di sesso, razza, religione o di altro genere.

IMPARZIALITA': Il Servizio agisce, nel rispetto della legislazione vigente, secondo criteri di oggettività, equità ed imparzialità, garantendo parità di trattamento a parità di condizioni.

PARTECIPAZIONE: L'utente ha il diritto di richiedere al Servizio informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, apprezzamenti, suggerimenti ed inoltrare reclami al fine di migliorare i servizi. Il personale si impegna a dare la giusta rilevanza ad ogni opinione e proposta pervenuta.

EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA': Il Servizio persegue l'obiettivo di offrire all'utente servizi di qualità con le risorse disponibili, perseguendo il costante miglioramento dell'efficacia e della qualità dei propri servizi, adottando soluzioni tecniche, organizzative e procedurali più adeguate e funzionali al raggiungimento dello scopo.

CHIAREZZA E TUTELA DELLA PRIVACY: Gli Uffici preposti comunicano con i propri utenti ponendola massima attenzione alla semplicità ed alla comprensibilità del linguaggio utilizzato e tutelando la privacy degli utenti e in particolar modo quella delle persone più svantaggiate.

Chi ha diritto ai servizi?

Possono usufruire delle agevolazioni inerenti il diritto allo studio gli studenti, e le famiglie degli studenti, residenti nel territorio di Ortacesus, in possesso dei requisiti richiesti per ogni agevolazione e di seguito meglio specificati.

Possono fruire delle prestazioni dei Servizi Sociali comunali, nei limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nel Bilancio approvato dal Consiglio comunale:

- a. I cittadini residenti nel Comune di Ortacesus;
- b. Gli stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Ortacesus;
- c. I profughi, i rimpatriati, i rifugiati che ne hanno titolo secondo le leggi dello Stato e che dimorano nel territorio comunale;
- d. I cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel Comune di Ortacesus che si trovano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi immediati laddove non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza;

e. Hanno la precedenza nell'accesso ai servizi i soggetti in condizione di povertà, coloro che per inabilità di ordine fisico o psichico non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze, o presentano difficoltà di inserimento nella vita sociale e coloro per i quali l'intervento assistenziale è richiesto dall'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO ALLO STUDIO

Con l'espressione "Diritto allo Studio" si intendono tutti quegli interventi che l'Amministrazione e gli Uffici preposti, mediante l'utilizzo di fondi a carico del bilancio comunale e dei trasferimenti da parte della RAS, pongono in essere al fine di favorire e contribuire all'educazione e all'istruzione degli studenti residenti nel Comune di Ortacesus.

I benefici vengono assegnati con cadenza annuale tramite procedura concorsuale, nella quale si tiene conto, a seconda del beneficio, dei meriti scolastici, del reddito ISEE del nucleo familiare o di entrambi.

Quali servizi:

- rimborso spese di viaggio per studenti pendolari
- contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo
- borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione
- borse di studio con finanziamento regionale per merito e reddito

DOVE RIVOLGERSI

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – tel. 070. 9804214 – 070. 9804139 - fax 070. 9804217
e-mail: ortacesusca@tiscali.it – pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI

DESTINATARI:

Gli studenti pendolari, residenti nel Comune di Ortacesus, iscritti e frequentanti le Scuole Secondarie di II grado in ambito regionale. Sono ammessi al rimborso:

- gli studenti pendolari, iscritti e frequentanti in ambito regionale istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica e i Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
- gli studenti che hanno frequentato corsi integrativi obbligatori per l'accesso alle facoltà universitarie;
- restano esclusi gli studenti che per la frequenza di corsi regionali di formazione professionale usufruiscono del rimborso spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Leggi Regionali per il diritto allo studio n. 31 del 05.06.1984 e n. 1 del 24.02.2006
Delibera comunale di approvazione dei criteri per l'erogazione dei rimborsi

COME:

Per accedere al beneficio gli interessati devono presentare domanda utilizzando gli appositi moduli di domanda predisposti dall'ufficio competente e reperibili presso il Comune.

La domanda può essere avanzata da uno dei genitori dell'alunno, dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne.

Le domande e i relativi allegati devono pervenire tassativamente, pena esclusione, entro e non oltre il termine indicato nei bandi di concorso per il conseguimento del beneficio e possono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo, trasmesse per posta o per posta elettronica (preferibilmente certificata) all'indirizzo:
protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

SPESE RIMBORSABILI:

Abbonamenti ai mezzi pubblici, secondo gli importi base applicati dalle aziende di trasporto pubblico.

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto privati, il rimborso potrà essere erogato in mancanza o carenza di servizio pubblico, situazione che verrà valutata dal Responsabile del Procedimento

QUANDO:

Le domande vengono presentate nei termini stabiliti annualmente con bando approvato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, orientativamente si presentano nel mese di settembre.

QUANTO:

Il rimborso potrà variare in ragione dell'entità delle richieste ammissibili in rapporto ai fondi disponibili tenuto conto di :

- a) costo dell'abbonamento
- b) numero delle istanze ricevute
- c) fascia ISEE di appartenenza
- d) carico familiare

DOCUMENTAZIONE:

- domanda, contenente la relativa autocertificazione, debitamente compilata e firmata sui moduli di domanda forniti dal Servizio, sia cartacei, che informatici, reperibili nel sito Internet del Comune;
- la relativa autocertificazione, inerente il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo, viene predisposta dal Servizio direttamente sul modulo di domanda, e deve essere anch'essa debitamente compilata e firmata in ogni sua parte;
- certificazione ISEE, riferita al NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE, rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013;
- abbonamenti, biglietti di viaggio o altra documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute se richiesta dal bando o dal Responsabile del Procedimento in sede di verifica delle autocertificazioni
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

DESTINATARI:

Possono presentare domanda i genitori degli studenti o coloro che rappresentano i minori o ancora gli stessi studenti se maggiorenni, residenti nel Comune di Ortacesus e frequentanti una delle classi della Scuola Secondaria di 1° (ex Scuola Media) o della Scuola Secondaria Superiore in Scuole Statali o paritarie, appartenenti a famiglie con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai sensi del 159/2013 pari o inferiore al limite stabilito annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge n. 448 del 23.12.1998, art. 27, comma 1, recante disposizioni in merito alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, provenienti da famiglie versanti in condizioni economiche disagiate;
- D.P.C.M. del 4.07.2000 n. 226, concernente le disposizioni di attuazione dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Delibera della Giunta Regionale con la quale vengono annualmente approvati i criteri e le modalità di erogazione dei fondi;
- Deliberazione approvata annualmente della Giunta Comunale con la quale vengono impartite le direttive per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, provenienti da famiglie versanti in condizioni economiche disagiate;

COME:

Per accedere al beneficio gli interessati devono presentare domanda utilizzando gli appositi moduli di domanda predisposti dall'ufficio competente e reperibili presso il Comune o sul sito internet www.comune.ortacesus.ca.it.

La domanda può essere avanzata da uno dei genitori dell'alunno, dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne.

Le domande e i relativi allegati devono pervenire tassativamente, pena esclusione, entro e non oltre il termine indicato nei bandi di concorso per il conseguimento del beneficio e possono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo, trasmesse per posta o per posta elettronica (preferibilmente certificata) all'indirizzo:

protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

SPESE RIMBORSABILI:

Saranno rimborsate esclusivamente le spese per l'acquisto di libri di testo compresi negli elenchi forniti dalle scuole e non potranno essere rimborsate le spese per i libri usati acquistati da privati.

La rispondenza dei testi acquistati verrà verificata con l'acquisizione dalle segreterie delle scuole dell'elenco dei titoli dei libri di testo adottati e dei relativi costi.

Le spese dichiarate debbono essere riscontrabili da idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda se richiesto dal bando o presentata in caso di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento in fase di verifica delle autocertificazioni: fatture, ricevute fiscali oppure scontrini fiscali comprovanti la spesa sostenuta per i libri di testo. Nel caso si presenti scontrino fiscale dovrà essere allegata autocertificazione con l'elenco dei libri acquistati e l'importo pagato.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici comunali entro i termini stabiliti annualmente con bando approvato dal Responsabile del Servizio Sport, Cultura e Personale orientativamente a partire dal mese di novembre.

QUANTO:

Il rimborso potrà variare in ragione dell'entità delle richieste ammissibili in rapporto ai fondi disponibili, e il calcolo del rimborso spettante ai beneficiari sarà effettuato tramite riparto della somma concessa dalla RAS tenuto conto di :

- a) spesa sostenuta dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo richiesti dalla scuola
- b) numero delle istanze ricevute
- c) fascia ISEE di appartenenza

DOCUMENTAZIONE:

- Domanda redatta sul modello fornito dagli uffici e autocertificazione delle spese sostenute;
- Certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013;
- Documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute, scontrini) se richiesti dal bando o dal Responsabile del Procedimento in sede di verifica delle autocertificazioni
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.

BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE

DESTINATARI:

Possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la patria potestà degli alunni della scuola primaria e secondaria di I e II grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui reddito ISEE in corso di validità non sia superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale, per l'anno scolastico già concluso all'atto della presentazione della domanda.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- legge 10.3.2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e l'istruzione", che prevede un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione;
- D.P.C.M. n° 106 del 14.2.2001 che regolamenta l'attuazione dell'art.1 – comma 9 – della Legge n° 62 del 10.3.2000;
- Delibera della Giunta Regionale con la quale vengono annualmente approvati i criteri e le modalità di erogazione dei fondi;
- Deliberazione approvata annualmente dalla Giunta Comunale con la quale vengono impartite le direttive per l'attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione previste dalla L. 62/2000.

REQUISITI:

- l'intervento è destinato agli studenti che abbiano frequentato nell'anno scolastico precedente una classe della scuola primaria e secondaria di I o II grado, sia statale che paritaria.
- Il possesso di un ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Regionale

SPESE DICHIARABILI:

Per accedere al beneficio è necessario aver sostenuto spese documentabili per un importo non inferiore a €52,00 .

Le spese dichiarate debbono essere riscontrabili da idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ricevute di versamenti) se richiesto dal bando o presentata in caso di richiesta da parte del Responsabile del procedimento in sede di verifica delle autocertificazioni.

Le tipologie delle spese ammissibili sono le seguenti:

- a) spese di iscrizione e di frequenza

- le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto pagate con bollettino di c/c postale o il cui incasso avvenga tramite rilascio di ricevuta numerata
 - le rette versate a scuole paritarie;
 - le rette per convitti annessi ad istituti statali, per convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'ente locale ;
- b) spese di trasporto
- abbonamenti su mezzi pubblici (si terrà conto della differenza fra quanto speso e quanto eventualmente rimborsato dal Comune con fondi della L.R. 31/84)
 - spese sostenute per viaggio con mezzo privato in mancanza o carenza di trasporto pubblico (si terrà conto della differenza fra quanto speso e quanto eventualmente rimborsato dal Comune con fondi della L.R. 31/84)
- c) spese di mensa scolastica
- spese per servizi di mensa gestiti da Enti Locali direttamente o in appalto;
 - spese per servizi di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola (Spese documentabili da fatture, o dichiarazione della scuola);
- c) spese per sussidi didattici
- spese documentabili per acquisto di sussidi didattici (dizionari, atlanti storici e geografici) con esclusione, comunque, delle spese per l'acquisto dei libri di testo obbligatori (per i quali vengono erogati fondi della L.448/98);
- d) spese per attrezzature didattiche
- spese per acquisto di materiale didattico o strumentale richiesto dalla scuola: quaderni, matite, penne, materiali e strumenti necessari per l'apprendimento delle materie tecniche ed artistiche, zaini, abbigliamento specifico richiesto dalla scuola quali i grembiuli nella scuola primaria o le divise negli istituti alberghieri.
- f) spese per viaggi e visite di istruzione
- Spese sostenute dalle famiglie per viaggi e visite di istruzione (rilevabili da bollettini di c/c postale o da dichiarazioni rilasciate dalla scuola)

QUANTO:

- L'importo delle borse di studio a sostegno delle spese scolastiche viene determinato sulla base:
 1. Del finanziamento concesso dalla RAS
 2. Del numero delle richieste pervenute nei termini stabiliti dal bando
 3. Della fascia di appartenenza ISEE

4. Della scuola frequentata (scuola primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado)

QUANDO:

Le domande vengono presentate nei termini stabiliti annualmente con bando approvato dal Responsabile del Servizio Sport, Cultura e Personale, subordinato all'approvazione del Piano di riparto dei fondi da parte della RAS e alla Deliberazione della Giunta Regionale circa i criteri cui i Comuni devono attenersi nella predisposizione del bando.

DOCUMENTAZIONE:

- domanda, contenente la relativa autocertificazione, debitamente compilata e firmata sui moduli di domanda, predisposti annualmente dalla Regione e forniti dal Servizio, sia cartacei che informatici, reperibili nel sito Internet del Comune;
- la relativa autocertificazione, inerente il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo, viene predisposta sul retro del modulo di domanda, e deve essere anch'essa debitamente compilata e firmata in ogni sua parte;
- certificazione ISEE, riferita al NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE, ai sensi del DPCM 159/2013.

BORSE DI STUDIO CON FINANZIAMENTO REGIONALE PER MERITO E REDDITO

DESTINATARI:

Destinatari della borsa di studio sono i genitori degli alunni, o gli stessi alunni se maggiorenni, residenti a Ortacesus che hanno frequentato nell'a.s. di riferimento la Scuola Secondaria di primo grado (ex medie) e Secondaria di secondo grado in Scuole Statali o Paritarie, dichiarate tali ai sensi della legge n.62/2000 appartenenti a famiglie svantaggiate e che abbiano riportato una votazione minima nello scrutinio finale non inferiore a quanto stabilito annualmente dalla Giunta Regionale

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- la legge 10.3.2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e l'istruzione",
- L.R. 5.3.2008, n. 3,
- Delibera annuale della Giunta Regionale con la quale vengono annualmente approvati piani di riparto del finanziamento, i criteri e le modalità di erogazione dei fondi;
- Deliberazione annuale della Giunta Comunale con la quale vengono graduate le borse di studio da assegnare ferme restando le direttive impartite dalla Regione Sardegna

REQUISITI:

Aver riportato per l'anno scolastico di riferimento una votazione non inferiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale e riportato nel bando di concorso (negli ultimi anni pari a 7 per gli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado e al buono per le scuole secondarie di primo grado).

Il possesso, da parte dei richiedenti, di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Regionale.

COME:

Per accedere al beneficio gli interessati devono presentare domanda utilizzando gli appositi moduli di domanda predisposti dall'ufficio competente e reperibili presso il Comune o sul sito internet www.comune.ortacesus.ca.it .

La domanda può essere avanzata da uno dei genitori dell'alunno, dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne.

Le domande e i relativi allegati devono pervenire tassativamente, pena esclusione, entro e non oltre il termine indicato nei bandi di concorso per il conseguimento del beneficio e possono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo, trasmesse per posta o per posta elettronica (preferibilmente certificata) all'indirizzo protocollo.ortacesus@servizipostacert.it.

QUANDO

L'indizione del bando è subordinata all'adozione del piano di riparto dei fondi da parte della Giunta Regionale e al conseguente finanziamento da parte della RAS.

QUANTO

L'ammontare delle borse viene determinato sulla base del finanziamento concesso dalla RAS

DOCUMENTAZIONE:

- Domanda debitamente compilata e firmata sui moduli di domanda, predisposti e forniti dal Servizio, sia cartacei che informatici, reperibili nel sito Internet del Comune;
- la relativa autocertificazione, inerente il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo, viene predisposta sul retro del modulo di domanda, e deve essere anch'essa debitamente compilata e firmata in ogni sua parte;
- certificazione ISEE, riferita al NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.

CHE COS'È.

È il servizio che:

- prende in carico i cittadini in difficoltà, interviene con opportuni provvedimenti per contrastare l'istituzionalizzazione di minori, anziani e disabili e promuoverne una vita autonoma;
- eroga prestazioni e servizi occasionali e temporanei, ma non può garantire interventi continuativi;

Gli interventi sociali vengono erogati, sulla base di priorità, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- ./ incapacità totale o parziale di una persona a provvedere alle proprie esigenze di vita;
- ./ presenza di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per le quali si richiedono interventi assistenziali;
- ./ inadeguatezza del reddito;

L'accertamento dello stato di bisogno comporta verifica e analisi effettuate mediante:

- ./ valutazione sociale individuale o familiare;
- ./ coinvolgimento delle persone interessate;
- ./ attenzione alle differenze etniche, culturali, di genere che incidono sulla natura del bisogno;
- ./ tutela della privacy (legge n.675/1996) nella raccolta e nell'uso delle informazioni (rispetto della persona);
- ./ tempestività nell'avvio dell'accertamento.

Gli strumenti rivolti all'accertamento dello stato di bisogno sono:

- ./ strumenti relazionali (colloqui, ricognizioni ambientali, visite domiciliari e ai luoghi di vita);
- ./ strumenti amministrativi (autocertificazioni, documentazioni e certificati riferiti alla natura della situazione).

All'accertamento delle condizioni economiche, che concorrono a definire lo stato di bisogno, si procede sulla base dei criteri e con le modalità previste dal DPCM 159/2013, assumendo come unità di riferimento la composizione della famiglia. L'accertamento delle condizioni economiche è finalizzato altresì a determinare la quota di partecipazione al costo da parte dei cittadini richiedenti o dei loro familiari, di interventi e servizi.

CHI

Tutti i cittadini

COME

Recandosi presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22- tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it - pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

INTERVENTI DEDICATI AGLI ANZIANI

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

CHE COS'E'

E' un servizio diretto a persone in situazioni di disagio, determinato da parziale o totale non autosufficienza, incapaci, seppur temporaneamente, di soddisfare in autonomia le proprie esigenze di carattere personale, domestico e relazionale. L'obiettivo è quello di salvaguardare l'autonomia delle persone nel proprio domicilio. Il servizio comprende prestazioni socio-assistenziali quali: cura della persona, aiuto domestico, preparazione dei pasti, attività extra - domestiche, acquisto generi alimentari, pagamento bollette.

A CHI SI RIVOLGE

Ultrasessantenni, invalidi, famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Ortacesus.

COME

In qualsiasi momento l'interessato o un suo familiare referente inoltra istanza al Servizio Sociale, corredata di documentazione dal quale si evince il reddito netto complessivo riferito al nucleo (sono inclusi nel conteggio anche i redditi esenti IRPEF come pensioni d'invalidità).

QUANTO

Gli utenti partecipano al costo del servizio in misura diversa, in base alla situazione economica dichiarata. Le tariffe di partecipazione a carico dell'utente sono aggiornate con Delibera di Giunta Comunale. Stabilita la percentuale a carico dell'utente del servizio, la restante quota è a carico del Comune.

INTERVENTI DEDICATI AI DISABILI

- Piani personalizzati di sostegno;
- Programma sperimentale regionale "Ritornare a casa";
- Provvidenze a favore dei nefropatici;
- Provvidenze a favore dei cittadini affetti da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna;
- Provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici: sussidi
- Rimborso spese viaggio e soggiorno per persone affette da neoplasia maligna

L. N. 162/1998 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

CHE COS'E'

E' un finanziamento, erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il Comune, da utilizzarsi per la realizzazione di un piano personalizzato rivolto al disabile e all'alleggerimento del carico assistenziale del familiare che si occupa di lui. Il piano, finalizzato allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, può prevedere l'attuazione dei seguenti servizi:

- ./ servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
- ./ assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale s'intende l'assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona);
- ./ accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- ./ soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
- ./ attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).

A CHI SI RIVOLGE

Destinatari dei piani personalizzati sono bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave attestata (l'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992) dall'azienda sanitaria locale (asl) competente per territorio o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base. Tale certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni.

COME

L'interessato o altra persona incaricata (familiare di riferimento, tutore, titolare della patria potestà, amministratore di sostegno) richiede la predisposizione del piano personalizzato al Comune di residenza, presentando all'ufficio di Servizio Sociale la seguente documentazione:

- ultima dichiarazione ISEE del destinatario del piano;
- autocertificazione sulla capacità economica del destinatario del piano;
- certificazione attestante la disabilità.
- scheda salute compilata a cura del medico di famiglia.

QUANTO

Il finanziamento per la realizzazione delle attività previste dal piano personalizzato è trasmesso dalla Regione al Comune. Il beneficiario del piano, nel caso di beneficiario ultrassessantacinquenne che necessita di attività di cura della persona o degli ambienti di vita, sostiene soltanto le spese per la consulenza richiesta nell'assunzione dell'operatore scelto.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22-
tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it - pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge n. 104 del 05/02/1992 – “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge n. 162 del 21/05/1998 - "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave."
- DPCM n. 159/2013 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA”

CHE COS'E'

E' un finanziamento, erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il Comune e la Asl del distretto di Senorbì, destinato a favorire il rientro in famiglia, o in contesto di tipo familiare, di persone inserite in strutture di tipo residenziale al momento della presentazione della domanda. L'intento è quello di promuovere la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio, di migliorarne la qualità di vita, di offrire sostegno e supporto a famiglie in difficoltà perché impossibilitate a garantire le cure e l'assistenza necessaria.

A CHI SI RIVOLGE

Destinatari sono gli anziani dimessi da strutture residenziali dopo un ricovero di almeno 12 mesi, persone affette da patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita o in coma, persone che si trovano nella fase terminale della loro vita; o che si trovano in grave stato di demenza e alle quali l'UVT (Unità di valutazione territoriale) ha attribuito un punteggio pari a 5 nella scala CDR (Clinical dementia rating scale).

COME

L'interessato o un familiare di riferimento deve richiedere la predisposizione del progetto personalizzato al Comune di residenza, presentando all'ufficio di Servizio Sociale un modulo compilato dal medico di famiglia dal quale si evince la presenza di un CDR 5, successivamente la commissione UVT competente per territorio, in collaborazione con il servizio Sociale del Comune, effettua una valutazione congiunta rispetto al livello assistenziale di cui la persona necessita. Stabilito il livello assistenziale, il Servizio Sociale predispose un progetto personalizzato che viene inoltrato all'Assessorato Regionale competente in attesa della sua valutazione e assegnazione di apposito finanziamento.

QUANTO

Il finanziamento, rapportato alla gravità della situazione sanitaria ed economica del beneficiario, è trasmesso dalla Regione al Comune. Il progetto è cofinanziato dal Comune nella percentuale minima del 20% del costo complessivo.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22- tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it - pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge regionale n. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1 - Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;

Delibera della Giunta Regionale n. 42/11 del 04/10/2006 - Linee di indirizzo per l'attuazione del programma sperimentale "Ritornare a casa" - art. 17 comma 1 L.R. 11 maggio 2006, n.4

PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI

CHE COS'E'

E' un contributo economico concesso dalla Regione Sardegna, erogato dal Comune di residenza del soggetto affetto da nefropatia cronica e soggetto a dialisi che abbia un reddito inferiore ad una cifra determinata dalla Regione. Il contributo consiste nella concessione di un assegno mensile e nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per i viaggi effettuati al fine di sottoporsi ai trattamenti sanitari connessi alla patologia; La Regione, inoltre, eroga attraverso il Comune un sussidio straordinario a favore dei nefropatici che si siano sottoposti ad un intervento di trapianto renale.

L'istanza per il godimento del beneficio può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, quando ne ricorrano i requisiti. Il Beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

A CHI SI RIVOLGE

L'assegno mensile spetta soltanto ai cittadini nefropatici residenti nel comune di Ortacesus che rientrano entro determinati parametri di reddito aggiornati dalla Regione con L.R. n. 3 del 7 Agosto 2009, art. 8 comma 21, mentre requisito per il godimento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno è il doversi sottoporre con regolarità alle prestazioni sanitarie connesse alla patologia.

COME

Inoltrando istanza su modulo appositamente predisposto dal Servizio Sociale e indirizzato al Comune di Ortacesus, con allegata la seguente documentazione:

- Certificato Medico rilasciato dalla struttura pubblica, attestante lo status di nefropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico;
- Certificato di nascita, residenza e stato di famiglia;
- Autocertificazione relativa al reddito complessivo netto annuo del nucleo familiare* del richiedente oppure dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità;
- Dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;

- Eventuale atto di delega alla riscossione delle spettanza con il relativo codice fiscale del delegato;

* Per nucleo familiare, ai fini del rimborso di cui trattasi, si intende:

nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli;

nel caso di nefropatico minorenni celibe o nubile, quello composto dal nefropatico e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli a carico del capo famiglia;

nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, sebbene convivente con altri familiari.

QUANTO

L'assegno, calcolato sulla base degli ultimi adeguamenti dei limiti di reddito e della composizione del nucleo, varia da un importo minimo di € 196,77 a un massimo di € 327,95; le spese di viaggio vengono rimborsate calcolando 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il n. di Km percorsi; le spese di soggiorno variano da un minimo di € 12,91 ad un massimo di € 51,65 calcolato sulla base della distanza km dalla residenza al presidio di dialisi.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22-
tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge Regionale 11/85 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”

Legge Regionale 43/93 “Modifiche alla L.R. 11/85”

Legge Regionale 3/2009, art. 8, comma 21 “Adeguamenti alle LL.RR. 11/85 e 43/93

PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI

CHE COS'E'

E' un contributo economico, concesso sotto forma di assegno mensile e di rimborso per le spese di viaggio e soggiorno sostenute (adeguatamente certificate dal presidio ospedaliero che ha in carico il richiedente) spettante ai cittadini residenti nella Regione Sardegna, riconosciuti affetti da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna che necessitano di regolari controlli medici e che abbiano un reddito inferiore ad una cifra determinata dalla Regione.

A CHI SI RIVOLGE

Il contributo è concesso ai cittadini talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni residenti nel territorio regionale e che si sottopongono con regolarità a prestazioni sanitarie e che non dispongono di rimborsi erogati allo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi. L'importo dell'assegno viene determinato in base al reddito e alla consistenza del nucleo familiare. Il diritto al beneficio può essere avanzato in qualunque periodo dell'anno quando ne ricorrono i requisiti. Il Beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

COME

Compilando istanza su apposito modulo successivamente trasmesso al Servizio Sociale del Comune di Ortacesus con allegata la seguente documentazione:

- Referto ematologico corredato da certificazione diagnostica, entrambi in originale, rilasciato dal presidio ospedaliero;
 - Certificato di nascita, residenza e stato di famiglia;
 - Autocertificazione relativa al reddito netto effettivo attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori*;
 - Eventuale atto di delega alla riscossione delle spettanze con il relativo codice fiscale del delegato;
- Per i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno dovrà essere allegata la certificazione rilasciata dal presidio ospedaliero che ha in carico il beneficiario con l'indicazione chiara delle date in cui la terapia è stata effettuata. Dal 2015 è ammessa l'autocertificazione.

Per nucleo familiare, ai fini del rimborso di cui trattasi, si intende:

- nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico coniugato, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli minori;
- nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico celibe o nubile, quello composto dall'interessato stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli minori;

*Il reddito netto effettivo riferito al talassemico o all'emofilico o all'emolinfopatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazione ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dello stesso interessato, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; dello stesso interessato, dei genitori e dei fratelli minori conviventi nel caso di soggetto nubile o celibe.

QUANTO

L'importo dell'assegno mensile é calcolato sulla base dei limiti di reddito aggiornati con legge finanziaria e della composizione del nucleo e consiste in un importo minimo di € 154,94 e un massimo di € 258,24; i rimborsi delle spese di viaggio sono determinati nella misura di € 0,155 a Km per coloro che si recano in Comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per l'effettuazione delle terapie e degli esami connessi alla patologia, i rimborsi delle spese di soggiorno sono concesse nella misura di € 5,16 per coloro che effettuano le terapie in Comuni della Sardegna distanti almeno 30 Km da quello di residenza.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22- tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge Regionale n. 27 del 25/11/1983 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;

Legge Regionale n. 31 del 27/10/1997 - Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo.

RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PER PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA

CHE COS'E'

La Regione Sardegna eroga, attraverso il Comune, delle provvidenze economiche a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna residenti nella territorio sardo che necessitano di regolari controlli medici e che abbiano un reddito inferiore ad una cifra determinata dalla Regione.

A CHI SI RIVOLGE

Il contributo, consistente esclusivamente nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, è concesso ai cittadini affetti da neoplasia maligna residenti nel territorio regionale che si sottopongono con regolarità a prestazioni sanitarie connesse alla patologia e che non dispongono di rimborsi erogati allo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi. Il diritto al beneficio può essere avanzato in qualunque periodo dell'anno quando ne ricorrono i requisiti. La domanda deve essere presentata entro cinque mesi dalla diagnosi della patologia.

COME

Compilando istanza su apposito modulo successivamente trasmesso al Servizio Sociale del comune di Ortacesus con allegata la seguente documentazione:

- Certificato medico rilasciato dal presidio ospedaliero in cui si attesti che la persona risulta affetta da patologia prevista dalla L.R. 9/2004, art. 1, lett. F), con indicazione della data di accertamento

della stessa;

- Certificato di nascita, residenza e stato di famiglia;

- Autocertificazione relativa al reddito netto effettivo attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori*;

-Eventuale atto di delega alla riscossione delle spettanze con il relativo codice fiscale del delegato.

I rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno vengono erogati se viene allegata la certificazione rilasciata dal presidio ospedaliero che ha in carico il beneficiario con l'indicazione delle date in cui la terapia è stata effettuata. Dal 2015 è ammessa l'autocertificazione.

Per nucleo familiare, ai fini del rimborso di cui trattasi, si intende:

nel caso di paziente coniugato, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli minori;

nel caso di paziente celibe o nubile, quello composto dall'interessato stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli minori;

*Il reddito netto effettivo è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazione ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dello stesso interessato, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; dello stesso interessato, dei genitori e dei fratelli minori conviventi nel caso di soggetto nubile o celibe.

QUANTO

I rimborsi delle spese di viaggio sono determinati nella misura di € 0,155 a Km per coloro che si recano in Comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per l'effettuazione delle terapie e degli esami connessi alla patologia, i rimborsi delle spese di soggiorno sono concesse nella misura di € 5,16 per coloro che effettuano le terapie in Comuni della Sardegna distanti almeno 30 Km da quello di residenza.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22-
tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge regionale n. 27 del 25/11/1983 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;

Legge regionale n. 6 del 11/05/2004, art. 14, comma 13 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2004

Legge regionale n. 9 del 03/12/2004, art. 1, comma 1, lett f) - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6;

Delibera della Giunta Regionale n. 12/21 del 26/02/2008 - Modifica della decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne.

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E DEI MINORATI PSICHICI: SUSSIDI

CHE COS'E'

Consiste nella concessione di un sussidio ad integrazione del reddito minimo vitale il cui importo è

annualmente rideterminato della Regione.

Beneficiari sono i cittadini residenti nella Regione Sardegna, affetti da disturbi mentali e assistiti dal Dipartimento di salute mentale o dal servizio di neuropsichiatria infantile. Il diritto al beneficio decorre dal primo giorno al mese del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

A CHI SI RIVOLGE

Il contributo è concesso ai cittadini residenti nel territorio regionale, in carico al Dipartimento di salute mentale o al servizio di neuropsichiatria infantile, affetti da uno dei seguenti disturbi mentali: schizofrenia ad andamento cronico, disturbo delirante paranoide ad andamento cronico, disturbo schizoaffettivo ad andamento cronico, disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico, disturbo bipolare dell'umore cronico e autismo.

COME

Rivolgendosi al Servizio Sociale e compilando istanza su apposito modulo con allegata la seguente documentazione:

- Certificato di nascita, residenza e stato di famiglia;
 - Autocertificazione relativa al reddito;
 - Dichiarazione dalla quale si evince che il richiedente non usufruisce di altre forme di assistenza economica da parte di altri enti pubblici;
 - Certificato medico specialistico;
- *Per i minori, gli interdetti e gli inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza, che non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell'indice Istat e che comprende anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio.

QUANTO

L'importo dell'assegno viene determinato in base al bisogno economico del richiedente il cui reddito mensile individuale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e delle imposte è, per l'anno 2013, inferiore a € 489,62. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22- tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge regionale n. 15 del 27/08/1992 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.
- Legge regionale n. 20 del 30/05/1997 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15.

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

- ASSISTENZA ECONOMICA
- BONUS FAMIGLIA

· PROGRAMMA SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME

ASSISTENZA ECONOMICA

CHE COS'E'

Consiste nella concessione di un contributo economico straordinario a favore di individui e famiglie che, a causa di motivazioni particolari, si trovano in condizioni di indigenza e comprovato bisogno.

A CHI SI RIVOLGE

Beneficiari dell'assistenza economica sono le famiglie o le persone residenti (o presenti temporaneamente nel comune se in possesso di regolare permesso di soggiorno) nel territorio comunale che attraversano una fase temporanea di accertata difficoltà economica.

COME

L'interessato presenta istanza di accesso al beneficio al Servizio Sociale. Segue un'indagine dell'Assistente Sociale che raccoglie, in questo modo, le informazioni e gli elementi utili per una valutazione del caso. Alla domanda occorre allegare fotocopia del documento d'identità personale del richiedente, eventuale certificazione sanitaria che attesta un disagio fisico, ricevute di pagamento di affitti, farmaci, e tasse varie e attestazione ISEE del nucleo familiare.

QUANTO

L'importo concesso varia in base alle disponibilità economiche del Comune e al particolare bisogno espresso dal richiedente.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22-
tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

BONUS FAMIGLIA

CHE COS'E'

Consiste in un programma straordinario, realizzato dalla Regione Sardegna attraverso i Comuni, finalizzato a garantire sostegno economico ai nuclei familiari numerosi per offrire un supporto concreto e incidere sul miglioramento della qualità della vita.

A CHI SI RIVOLGE

Per l'annualità 2014 il programma, denominato "bonus famiglia", si concretizza attraverso la concessione di un contributo economico annuale a favore dei nuclei familiari al cui interno siano presenti almeno cinque figli fiscalmente a carico, di età non superiore ai 25 anni e che siano in possesso di un reddito, calcolato con il metodo ISEE, non superiore ad un importo stabilito dalla Regione.

COME

Possono al programma presentando istanza su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Ortacesus i nuclei familiari che:

- siano residenti in Sardegna;
- abbiano almeno cinque figli fiscalmente a carico, di età non superiore ai 25 anni;
- abbiano un reddito Isee non superiore ai 30 mila euro.

QUANTO

L'importo del bonus varia a seconda del numero dei figli a carico e per l'anno 2014 è stato così determinato:

- per le famiglie con 5 figli, 850 euro;
- per le famiglie con 6 figli, 1.100 euro;
- per le famiglie con 7 figli, 1.250 euro;
- per le famiglie con 8 o più figli, 1.400 euro.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22-
tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Delibera G.R. n. 48/26 del 02/12/2014

Delibera G.R. n. 53/29 del 29/12/2014

SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTÀ'.

E' un finanziamento, erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il Comune, finalizzato a contrastare la povertà e concesso a persone e famiglie il cui reddito ISEE risulti pari o inferiore a 4.500,00 euro annui (compresi redditi esenti Irpef). Il limite di reddito può essere elevato a 5.500,00 euro in casi particolarmente complessi o in presenza di un elevato numero di componenti il nucleo. Il programma sperimentale si articola in tre ambiti d'intervento:

- 1) Sostegno economico a favore di persone o famiglie in condizioni di accertata povertà;
- 2) Sostegno economico mediante erogazione di un assegno economico per persone impegnate in servizi di pubblica utilità;
- 3) Contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;

A CHI SI RIVOLGE

Destinatari dei sussidi sono gli individui e/o le famiglie che non dispongono di un reddito ISEE superiore a 4.500,00 Euro, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013.

COME

Una volta l'anno, a seguito di finanziamento da parte della RAS, nei tempi stabiliti dal Comune, l'interessato inoltra istanza di accesso al programma presentando all'ufficio di Servizio Sociale domanda compilata su apposito modulo, certificato ISEE rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013 e quant'altro richiesto dal Servizio. Qualora dal momento del rilascio del certificato ISEE fossero intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o del reddito, queste potranno essere prese in considerazione se autocertificate.

QUANTO

L'importo concesso a ciascun cittadino beneficiario delle varie linee d'intervento è determinato dalla Giunta Comunale, in base alle risorse disponibili e sulla base del tetto massimo del contributo concedibile stabilito dalla Regione che, per l'annualità 2014, è stato così determinato:

- Ambito di intervento 1 € 250,00 mensili per un periodo max di 12 mesi
- Ambito di intervento 2 € 600,00 mensili per un periodo max di 12 mesi
- Ambito di intervento 3 € 250,00 mensili per un max di € 2.000,00 annui

L'ambito di intervento 3 prevede l'erogazione di contributi, per l'abbattimento dei costi dei seguenti servizi essenziali:

- canone di locazione;
- energia elettrica;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- riscaldamento;
- gas di cucina;
- consumo dell'acqua potabile;
- servizi e interventi educativi quali, ad esempio, nidi di infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare o baby sitter.

I sussidi previsti dall'ambito di intervento 2 possono avere, in base ai criteri stabiliti dalla Regione, un importo massimo di 600,00 euro mensili, e sono destinati a persone selezionate dai singoli comuni per svolgere servizi di utilità collettiva, quali:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- altre attività che il Comune riterrà utile promuovere in base alle esigenze del territorio e che consentano l'inserimento sociale delle persone chiamate a svolgerle.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22-
tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- DPCM n. 159/2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Legge regionale n. 1 del 14/05/2009, art. 3, comma 2, lettera a) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2009
- Legge regionale n. 6 del 15/03/2012, art. 2, comma 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2
- Deliberazione G.R. n. 28/7 del 17/07/2014

CHE COS'E'

E' un contributo economico, finalizzato a sostenere le famiglie numerose, introdotto dall'art.65 della Legge 448/1998. L'importo dell'assegno viene definito di anno in anno a seguito di adeguamento ISTAT (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ed è pari, per l'anno 2015, ad € 141,30 mensili per tredici mensilità. Per avere diritto al beneficio in misura intera il nucleo familiare del richiedente deve possedere un Indicatore della Situazione Economica (ISE) che, per l'anno 2015 e per un nucleo composto da cinque persone, non superi il valore di €

30.373,16. Per nuclei familiari diversamente composti il limite di accesso al beneficio viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica. E' prevista, altresì, l'erogazione del beneficio in misura ridotta laddove ricorrano determinate condizioni economiche.

A CHI SI RIVOLGE

L'assegno, concesso al nucleo familiare al cui interno sono presenti almeno tre figli minori, può essere richiesto indifferentemente dal padre o dalla madre dei figli minori, cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di Ortacesus.

Può richiedere l'assegno:

- Chi è genitore naturale e/o adottivo, e/o preadottivo di almeno tre minori;
- Chi ha nel proprio stato di famiglia almeno tre minori figli del coniuge;
- Chi ha nel proprio stato di famiglia almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa.

Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo familiare non siano sposati, il richiedente potrà richiedere l'assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori.

COME

La domanda, completa di dichiarazione sostitutiva unica, deve essere presentata mediante CAAF CGIL e inoltrata al competente ufficio comunale. A tale domanda deve essere allegata l'attestazione ISE (Indicatore della Situazione Economica).

QUANTO

Il servizio è gratuito.

QUANDO

Entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede il beneficio (esempio: per l'anno 2015 le domande devono essere inoltrate entro e non oltre il 31 gennaio 2016).

DOVE

Presso il CAF CGIL (Centro di Assistenza fiscale) convenzionato con il Comune.

Compilata la richiesta, questa dovrà essere consegnata all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Ortacesus.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto del ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n°452: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n°488, e degli articoli 65 e 66 della legge

23 dicembre 1998, n°44/8”;

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n°151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della Legge 8 marzo 2000, n°53”;
- Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n°337: “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n°452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”;
- Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n°337: “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n°452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”;
- DPCM n. 159/2013 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

CHE COS'E'

L'assegno di maternità è un contributo economico rivolto al sostegno della maternità e introdotto dall'art.66 della Legge 448/1998. L'importo dell'assegno viene determinato annualmente a seguito di adeguamento ISTAT (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ed è pari, per l'anno 2015, ad € 338,21 mensili per cinque mensilità. Per avere diritto al beneficio in misura intera la richiedente non deve beneficiare di alcuna tutela economica della maternità; diversamente, qualora fosse beneficiaria di una tutela economica della maternità di misura inferiore, potrà richiedere la quota differenziale. Ulteriore requisito cui è subordinato l'accesso al beneficio di cui trattasi è il limite dato dall'Indicatore della Situazione Economica (ISE) che, per l'anno 2015 e per un nucleo composto da tre persone, non deve superare il valore di € 41.625,93. Per nuclei familiari diversamente composti il limite di accesso al beneficio viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica.

A CHI SI RIVOLGE

L'assegno è concesso dall'Inps attraverso il Comune alle donne, cittadine italiane, comunitarie ovvero extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), residenti nel Comune di Ortacesus, che abbiano partorito, adottato o ricevuto in affidamento pre-adoattivo da non più di sei mesi un bambino e che non siano beneficiarie di alcuna tutela economica della maternità a carico dell'INPS o di altro Ente Previdenziale ovvero ne siano beneficiarie in misura ridotta (in tal caso potranno richiedere la quota differenziale). In casi particolari l'assegno può essere richiesto dal padre.

COME

La domanda, completa di dichiarazione sostitutiva unica, deve essere presentata mediante CAAF CGIL e inoltrata al competente ufficio comunale. A tale domanda deve essere allegata l'attestazione ISE (Indicatore della Situazione Economica).

QUANTO

Il servizio è gratuito.

QUANDO

La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento pre-adoattivo o in adozione senza affidamento.

DOVE

Presso il CAF CGIL (Centro di Assistenza fiscale) convenzionato con il Comune.

Compilata la richiesta, questa dovrà essere consegnata all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Ortacesus.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto del ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n° 452: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in

attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n° 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448”;

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n° 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della Legge 8 marzo 2000, n° 53”;
- Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n°337: “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n° 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”;
- DPCM n. 159/2013 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

- ASSISTENZA EDUCATIVA

CHE COS'E'

E' un servizio rivolto alle famiglie le quali vengono, attraverso lo stesso, sostenute nel loro ruolo educativo. L'intento è quello di garantire sostegno al minore in difficoltà con lo scopo di fornirgli strumenti atti a fronteggiare o rimuovere le cause che determinano eventuali problemi dandogli la possibilità di scoprire le proprie potenzialità e riconoscere i propri bisogni.

Attraverso il Servizio Educativo Territoriale la famiglia in difficoltà sul piano educativo, viene messa in condizioni di recuperare il proprio ruolo genitoriale e di operare in autonomia, inoltre, si valorizzano le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero.

Nell'ambito del servizio rientra anche l'assistenza educativa specialistica volta ad offrire un sostegno educativo all'alunno portatore di disabilità in ambito scolastico.

A CHI SI RIVOLGE

Sono destinatari del servizio i cittadini minorenni residenti nel territorio comunale appartenenti a famiglie che hanno difficoltà ed esercitare il proprio ruolo educativo, i minori in carico al Tribunale per i Minorenni; i minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile, i minori portatori di disabilità ai sensi della L. 104/92.

COME

L'attivazione del servizio avviene su richiesta della famiglia, mediante proposta del Servizio Sociale o conseguentemente al mandato conferito al Servizio attraverso decreto del Tribunale per i Minorenni. L'attivazione dell'assistenza educativa specialistica viene attivata su richiesta del dirigente scolastico.

QUANTO

Il servizio è gratuito, non sono previsti limiti di reddito.

QUANDO

Il servizio può essere attivato in qualsiasi periodo dell'anno.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22- tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali.

L. 104/92.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

CHE COS'E'

È un contributo che viene concesso annualmente dalla RAS al Comune per sostenere le famiglie per il pagamento degli affitti.

A CHI SI RIVOLGE

Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata situate nel Comune di Ortacesus e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Possono accedere al contributo le persone residenti nel Comune di Ortacesus, in possesso dei requisiti previsti nel bando comunale e che rientrano in una delle due fasce di beneficiari: - fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (per l'anno 2015 € 13.062,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; - fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, per l'anno 2015 pari a € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, sussistere al momento della presentazione della domanda, permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

COME

Annualmente, in seguito alla pubblicazione del bando comunale, previa indicazione dello stesso da parte della RAS, le persone interessate devono presentare domanda al Comune su apposita modulistica, contenente lo schema di autocertificazione su cui dichiarare i dati richiesti, cui dovrà essere allegata:

- attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato
- ricevuta di versamento (modello F23) dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso o copia di adesione al D.Lgs. 23/2011, art. 3, "Cedolare secca"
- permesso di soggiorno e autocertificazione che attesti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero 5 anni nella medesima regione (per gli immigrati extracomunitari).

Dopo aver raccolto le domande, calcolato l'importo dei contributi da assegnare e approvato la graduatoria dei beneficiari, l'Ente comunicherà alla RAS il fabbisogno finanziario. La Giunta Regionale approverà la ripartizione tra i Comuni delle risorse statali e regionali disponibili, in proporzione all'effettivo bisogno riscontrato, e provvederà al loro trasferimento all'Ente.

QUANTO

Una volta che la Regione avrà provveduto al trasferimento delle risorse al Comune questo provvederà ad erogare i contributi ai titolari dei contratti di locazione, in base alla graduatoria approvata, tenendo conto che relativamente alla fascia A l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74 e relativamente alla fascia B non potrà essere superiore a € 2.320,00.

In caso di risorse insufficienti l'ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario.

DOVE

Presso l'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE del Comune di Ortacesus, via Papa Giovanni XXIII n. 22- tel. 070/9804214 – 070/9804139 – fax 070/9804217

Indirizzo e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it pec: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

-Legge n. 431/1998, art. 11 – “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

-Decreto ministeriale dei lavori pubblici del 07/06/2015 – “Fondo nazionale a sostegno degli inquilini per il pagamento degli affitti”